

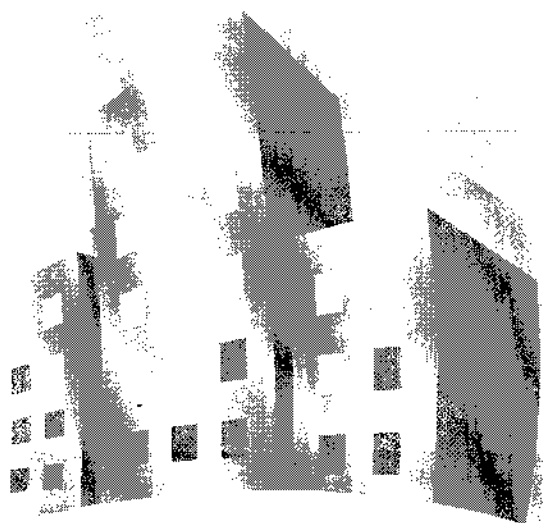
ANCE Potenza

FENEAL-UIL Potenza

FILCA-CISL Potenza

FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010



09 agosto 2012

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

In Potenza, il 09 agosto 2012, tra

- La Sezione Costruttori Edili - ANCE Potenza, rappresentata dal Presidente Antonio Giuzio e dalla delegazione composta dai sigg. Vincenzo Auletta, Graziella Bernardo, Luigi De Vivo, Emanuele Sapienza, Giuseppe Votta, Pasquale Cavallo, Donato Antonio Claps, Giacomo Di Mase, Vincenzo Di Miscio, Vincenzo Metastasio, Francesco Pascale, Maria Pomarico, Antonio Santarsiere, Rocco Talucci, Nicola Trotta, Giuseppe Favullo, Valerio Lo Russo, Biagio Mancusi, Claudio Rabasco, Gerardo Salinardi, con l'assistenza dei sigg. Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e dai funzionari Michele Martino e Maurizio Girolamo;
- La FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario Regionale Palma Domenico e dai sigg. Luigi La Ginestra e Teresa Russo;
- La FILCA-CISL rappresentata dal Segretario Regionale La Torre Michele e dal sig. Luigi Ragone;
- La FILLEA-CGIL rappresentato dal Segretario Provinciale Enzo Iacovino;

considerato

il difficilissimo momento storico di crisi congiunturale economica del Paese con tutte le conseguenze e ricadute, se non più gravi, che interessano il territorio della provincia di Potenza e il settore dell'Edilizia;

la necessità che il suddetto scenario deve necessariamente e concretamente essere supportato e regolamentato da un sistema di Istituzioni Centrali e Locali, Istituti Creditizi e Assicurativi, Vigilanza, capace di garantire sempre di più un

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

futuro produttivo ed occupazionale pregno dei più elevati ed auspicabili livelli di qualità, formazione, sicurezza e legalità;

la capacità delle imprese del settore dell'Edilizia di creare, con i giusti presupposti, valore aggiunto in termini economici e di benessere sociale;

viene stipulato

ai sensi dell'art. 38 del CCNL 18/6/2008, come modificato dall'allegato III del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria edile e affini, stipulato il 19/4/2010, il presente CCPL da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza, per tutte le imprese che svolgono le attività elencate nel citato CCNL 18/6/2008 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti con le specificità di seguito elencate.

Premesse

La sezione dell' ANCE della Provincia di Potenza, e le OO.SS. Provinciali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, come sopra rappresentate, nel sottoscrivere il contratto integrativo provinciale concordano di premettere al documento contrattuale alcune importanti considerazioni in rapporto all'attuale momento congiunturale e della produzione in edilizia.

La recessione che ha investito l'Italia e le aree del mezzogiorno, e più in particolare in Basilicata, ha creato una contrazione del settore delle costruzioni non ancora superata, imponendo alle parti una fattiva politica di rilancio che vada oltre i tradizionali strumenti di stabilizzazione industriale.

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto del permanere a tutt'oggi, nel territorio di competenza, dei seguenti fattori di crisi del settore edile:

- instabilità dei livelli occupazionali;
- marcata discontinuità nel flusso degli investimenti;
- anomala intermittenza di domanda e conseguente episodicità di offerta del "prodotto edile";
- significativa sussistenza di irregolarità.

Le medesime parti si danno altresì atto che i loro sforzi congiunti sono indirizzati al superamento dell'attuale fase di stallo, cercando di invertire la tendenza, che ha contribuito a deprimere il rilancio del comparto delle costruzioni.

Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare-attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a conseguire ulteriori obiettivi mediante specifiche sinergie che:

- a) favoriscano, innanzitutto, ogni e qualsiasi intervento utile ad un recupero dei livelli occupazionali,
- b) garantiscano la continuità di una accresciuta occupazione mediante tutte quelle opportune iniziative sulla Committenza, pubblica e privata, che il concreto andamento del settore di volta in volta richiederà;
- c) incrementino il più significativo incontro tra domanda ed offerta di lavoro tramite una puntuale rilevazione delle necessità del mercato nel suo progressivo divenire;
- d) assicurino la continuità di una "politica del lavoro", che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

- e) identifichino procedure mirate ad accrescere una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l'area della irregolarità;
- f) rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già attuato con il citato Accordo sulla istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - R.L.S.T.

In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti concordano sull'utilizzo di uno specifico "tavolo di confronto", attivabile a reciproca richiesta, allo scopo di:

1. esaminare, in generale, le sopra menzionate iniziative;
2. studiare iniziative per il massimo recupero di produttività

Inoltre, le parti per il tramite degli enti bilaterali acquisiranno tutte le informazioni utili per un monitoraggio del settore nella Provincia di POTENZA. In particolare, oltre ai dati già oggi rilevati e disponibili in Cassa Edile e presso gli altri enti paritetici, ricercherà e raccoglierà, utilizzando le opportune fonti, le informazioni relative a:

- investimenti pubblici e privati, bandi di gara e loro aggiudicazione, cantierizzazione delle opere e relativa occupazione (media dei ribassi, situazioni "anomale", ecc.);
- mobilità e caratteristiche degli addetti al settore;
- evoluzione della struttura e della tipologia delle imprese;

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

- presenza e mobilità delle imprese sul territorio potentina;
- richieste di intervento della C.I.G. e numero degli iscritti nelle liste regionali di mobilità;
- numero degli infortuni, modalità e cause;
- consumi energetici e di materie prime;
- concessioni edilizie rilasciate dai principali comuni della provincia di Potenza.

Osservatorio territoriale, che opererà in stretto rapporto con l'Osservatorio nazionale, fornirà semestralmente in via sperimentale alle parti sociali i dati aggregati, raccolti secondo le indicazioni fornite dalle stesse, in rapporto agli obiettivi prefissati.

ENTI PARITETICI.

Le parti confermano come fondamentale la presenza degli enti paritetici per la migliore realizzazione degli obiettivi contrattuali del settore edile. Tali enti possono oggi contribuire a garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

E' quindi opportuna la massima attenzione affinché possano realizzare i compiti istituzionali previsti dai contratti, dagli statuti e dai recenti accordi provinciali.

Per la realizzazione di quanto sopra le parti prevedono sedi di approfondimento che potranno avvalersi anche della consulenza del personale direttivo degli enti, allo scopo di studiare sinergie e forme di interazione o di integrazione operativa tra gli enti paritetici o finanziati al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia, anche con l'obiettivo del contenimento dei costi.

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

L'accentuata mobilità dei lavoratori rende necessario un sempre più puntuale scambio di informazioni tra i vari enti paritetici.

A tal fine le parti favoriscono l'omogeneizzazione delle prestazioni e della modulistica, nello spirito di quanto dichiarato dalle parti nazionali in data 19 aprile 2010 nell'allegato al C.C.N.L., per la realizzazione di un sistema unitario di Casse.

TAVOLO DI CONFRONTO.

Le parti decidono di istituire un tavolo di confronto, attivabile su richiesta anche di una sola di esse, sui seguenti temi:

- enti paritetici;
- mercato del lavoro e occupazione;
- sicurezza sul lavoro;
- strumenti ed azioni per contrastare il lavoro irregolare.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Art. 1 – Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro come previsto dal CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, è di 40 ore settimanali di media annua.

In considerazione delle particolari condizioni meteorologiche ambientali della Provincia di Potenza e per garantire alla produzione la media annua delle ore lavorative, determinate sulla base delle predette 40 ore settimanali, le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 e di quanto demandato dal 3° capoverso dell'art. 38 del predetto CCNL, che durante il periodo maggio-settembre l'orario normale giornaliero può essere prolungato fino ad un massimo di 9 ore.

L'impresa, ai fini dell'attuazione di quanto sopra, darà comunicazione preventiva alla RSU di cantiere e/o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria tramite l'Associazione territoriale dei datori di lavoro.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, le Parti si rifanno all'art. 5 del CCNL 18 giugno 2008 come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.

A decorrere dal 1° ottobre 2012, per i lavoratori che professano una religione acattolica ai sensi della legge 1159/1929, è possibile concordare con i datori di lavoro, in via sperimentale, una distribuzione dell'orario di lavoro tale da consentire la professione del culto, senza che ciò comporti alcun tipo di aggravio aggiuntivo per l'impresa e fatto salvo le esigenze tecnico-organizzative e produttive.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Art. 2 – Sospensione e riduzione di lavoro

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010 -qui integralmente richiamato- in merito ai casi di sospensione e riduzione di lavoro, gli acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, non dovranno comportare una esposizione dell'impresa superiore all'importo complessivo corrispondente alle 160 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS, per singolo operaio.

Art. 3 – Indennità per lavori in alta montagna

L'indennità per lavori in alta montagna, fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 e 44 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, verrà corrisposta per i lavori eseguiti ad altitudini superiori a 950 mt s.l.m.

A decorrere dal 1° ottobre 2012, per i lavoratori impegnati nella installazione delle reti di protezione su pareti di roccia, verrà riconosciuto una ulteriore indennità del 3% degli elementi della retribuzione sopra richiamati (da calcolarsi al netto del predetto 20%).

I suddetti trattamenti non sono dovuti agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Art. 4 – Attrezzi di lavoro

Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi verrà corrisposta un'indennità nella seguente misura:

- a) ai lavoratori classificati al 2°, 3°, 4° livello, il **2%**;
- b) ai lavoratori classificati al 1° livello, lo **0,70%**.

Le predette indennità sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010.

Art. 5 – Indennità per lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria, con decorrenza 1989, è dovuta in aggiunta alla retribuzione, un'indennità nella misura percentuale sotto indicata:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d'avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, il **46%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d'intonaco e di rifinitura d'opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie, il..... **26,50%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso i lavori d'armamento delle linee ferroviarie, il **18,50%**;

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

d) nel caso in cui i lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre 1 km dall'imbocco, è dovuta una ulteriore indennità del.....**20,50%**;

e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte di avanzamento superi i **4 km**, è dovuta -a decorrere dal 1° ottobre 2012- una ulteriore indennità del**30,50%**;

A decorrere dal 1° ottobre 2012, le predette percentuali vanno corrisposte per le ore di effettivo lavoro prestate nelle condizioni di cui sopra e, qualora il numero delle predette ore/giorno sia superiore al **87%** del normale orario giornaliero, le percentuali vanno corrisposte per l'intera giornata lavorativa.

Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 e 44 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010.

Art. 6 – E.E.T. (elemento economico territoriale)

A norma degli artt. 12 e 46 (allegati 1 e 4) e dell'allegato 15 dell'accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti dell'industria edile e affini 18/6/2008, stipulato il 19/4/2010, l'E.E.T. cessa a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed entra in vigore il nuovo istituto dell'E.V.R. di cui all'articolo seguente; inoltre gli importi dell'E.E.T. sono conglobati, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Art. 7 - E.V.R. (Elemento variabile della retribuzione)

Con riferimento a quanto demandato dall'art. 38 dell'accordo di rinnovo del CCNL - 19 aprile 2010:

- l'elemento variabile della retribuzione (**EVR**), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato territorialmente nella misura del **6%**;
- Il **quinto parametro** è individuato nel numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile di Potenza;
- **L'incidenza ponderale** di ciascuno dei cinque parametri è individuata dalle Parti nella misura del **20%**.

Per tutto quanto altro non espressamente riportato nel presente articolo, si fa espresso rinvio agli artt. 12, 38 e 46 dell'accordo 19 aprile 2010.

Art. 8 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

Tutte le imprese edili sotto qualsiasi ragione sociale, anche artigiane, operanti sul territorio della Provincia, devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Cassa Edile di mutualità e assistenza nei modi e nelle forme

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

A decorrere dal 1° ottobre 2000 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolta dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del **18,50%** da calcolarsi sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010. La suddetta percentuale del 18,50% è così computata:

- trattamento economico per ferie 8,50%;
- trattamento per gratifica natalizia 10,00%.

L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori dovrà essere accantonata da parte delle imprese mediante versamenti mensili, da effettuarsi entro il 30 del mese successivo al mese di riferimento, alla Cassa Edile della provincia di Potenza la quale provvederà ad accreditare ai singoli lavoratori interessati, in conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere alla Cassa Edile della provincia di Potenza, entro il 30 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, la denuncia mensile redatta sugli apposti moduli forniti dalla Cassa Edile medesima.

La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata -a decorrere dal 1° ottobre 2012- a mezzo assegno o bonifico, bancario o postale, alle seguenti scadenze:

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

- entro il 31 luglio per le somme accantonate nel periodo ottobre-marzo;
- entro il 15 dicembre per le somme accantonate nel periodo aprile-settembre;

Nei casi d'assenza dal lavoro per malattia o infortunio e malattia professionale, l'impresa dovrà corrispondere all'operaio la differenza tra la percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, festività e gratifica, dall'INPS e dall'INAIL, sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere, durante l'assenza dell'operaio, nel caso di sospensione totale dei lavori.

Stando quanto sopra esposto, le percentuali risultano essere attualmente le seguenti:

- a) in caso d'infortunio e malattia professionale il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

	dal 1° ottobre 2000	
	lordo	netto
• per il primo giorno in cui si è verificato l'evento e per i successivi primi tre giorni(*)	18,50%	14,20%
• dal 4° al 90° giorno	7,4%	5,7%
• dal 91° giorno a guarigione clinica	4,6%	3,6%

- b) in caso di malattia il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

	dal 1° ottobre 2000	
	lordo	netto
• nei limiti della conservazione del posto	18,50%	14,20%

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

(*) Va ricordato che per i primi tre giorni successivi all'infortunio dovrà, inoltre, essere corrisposto all'operaio il 60% della paga base, indennità territoriale di settore (comprendente l'elemento economico territoriale) e contingenza (art. 73 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124).

Le suddette percentuali vanno calcolate sulla retribuzione costituita da paga base, indennità territoriale di settore (comprendente l'elemento economico territoriale), indennità di contingenza ed il relativo importo dovrà essere accantonato alla Cassa Edile della provincia di Potenza.

Nel caso di malattia l'impresa anticipa mese per mese l'indennità di malattia a carico dell'INPS.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore copia del prospetto di liquidazione dell'indennità di malattia come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, sarà rimborsato all'impresa dalla Cassa Edile entro 30 giorni dall'inoltro della denuncia che - ad ogni effetto - vale come domanda di rimborso.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati alla Cassa Edile per gratifica, festività e ferie e da quest'ultima non ancora liquidati.

La Cassa Edile a sua volta è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo, sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutta o in

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Per quanto altro non contemplato nella presente disciplina, le Parti si rifanno all'art. 18 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010.

Il mancato versamento alla Cassa Edile entro le date di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, indipendentemente dall'azione legale di recupero, comporta dal giorno successivo alla data di scadenza un contributo addizionale dello 0,10% per ogni mese di ritardo da sommare al contributo dovuto dai datori di lavoro di cui all'art. 13 del presente CCPL.

Il contributo aggiuntivo incassato dalla Cassa Edile sarà accantonato su apposito capitolo demandando al Comitato di Gestione della Cassa Edile medesima il compito di gestirlo.

A decorrere dal 1° ottobre 2012, prima dell'azione legale e comunque entro e non oltre il periodo di liquidazione, oggetto del contenzioso, sarà comunicato al committente l'inadempienza dei versamenti, per il rispetto del comma 9 dell'art. 90 del d.lgs 81/2008 e dell'art. 13 del D.M. 145/2000.

Art. 9 – Limiti territoriali

I limiti territoriali da prendere in considerazione al fine dell'applicazione della trasferta di cui all'art. 21 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, sono identificati con i limiti della circoscrizione territoriale -come

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

definita dall'art. 1 della legge 56/1987- in cui il lavoratore è assunto.

Art. 10 – Ferie

A decorrere dal 1° ottobre 2012, in attuazione dell'art. 15 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010 si conviene che nel mese d'Agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 settimane a cavallo di ferragosto. Il godimento della 3° settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente tra le festività natalizia e capodanno.

Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica previo accordo con la RSU, in mancanza con le segreterie territoriali delle OO.SS. di categoria.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore e comunque entro le prescrizioni normative di legge.

Art. 11 – Cassa Edile

Nel rispetto ed attuazione dell'art. 36 del CCNL 18/6/2008 - come modificato dall'accordo del 19/4/2010- il contributo alla Cassa Edile della Provincia di Potenza, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, su tutte le ore normali effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività resta confermato nella misura del 3% così ripartito:

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

- **2,50%** a carico del datore di lavoro;
- **0,50%** a carico del lavoratore.

Il contributo come sopra determinato è dovuto dagli operai e dalle imprese di qualsiasi natura, anche artigiane, che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, e sotto qualsiasi forma anche general contractor, consorzi, raggruppamenti etc., esercitano le attività elencate nella premessa del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010. Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote d'adesione contrattuale così convenute:

a) quota nazionale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° ottobre 2000 (*), una quota nazionale d'adesione contrattuale in misura pari allo **0,18%** degli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, maggiorati del **18,50%** e del **4,95%**, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai;

b) quota provinciale:

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta, a decorrere dal 1° novembre 1998, una quota provinciale d'adesione contrattuale in misura pari allo **0,70%** degli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, maggiorati del **18,50%** e del **4,95%**, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.

Gli importi delle quote di contributo e d'adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenuti dal datore

ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

di lavoro sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alla propria quota, secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile medesima.

Gli obblighi di contribuzione di quote di adesione contrattuale e di versamento alla Cassa Edile per le imprese e per gli operai, sono correlativi ed inscindibili fra di loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.

Per la ripartizione delle quote di adesione contrattuale le Parti si rifanno all'accordo 25.7.1996 stipulato in sede Nazionale tra l'ANCE, INTERSIND e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL ed al relativo atto d'impegno con la Cassa Edile della Provincia di Potenza.

(*) Accordo nazionale ANCE-OO. SS. del 10 febbraio 1999

Art. 12 – A.P.E. (Anzianità professionale edile)



In attuazione dell'art. 29 del CCNL 18/6/2008 -come modificato dall'accordo del 19/4/2010- e dell'accordo territoriale del 24 novembre 2009 punto 1), l'A.P.E. è fissata in misura del **2,40%** -a decorrere dal 1° gennaio 2010- da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), art. 24 del CCNL sopra citato, e per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010.

Il contributo a carico dei datori di lavoro viene versato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza, secondo le proprie modalità.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

Art. 13 – Mensa

In tutti i cantieri fino a **39** dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo è dovuta un'indennità di mensa pari a €. 0,13 orarie dal 1° gennaio 2011, che diventa di €. 0,18 orarie a far data **dal 1° aprile 2013**.

Nei cantieri lontani dalla periferia dei centri abitati, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di **40** operai alle dirette dipendenze dell'impresa appaltatrice, l'impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

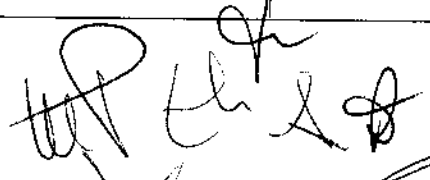
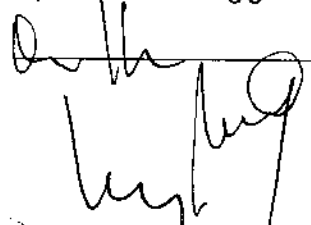
A decorrere dal 1° ottobre 2012, la quota giornaliera di partecipazione dei lavoratori è pari al € **0,90** della paga lorda giornaliera; la composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa; il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.



Art. 14 – Trasporto

Con decorrenza 1° gennaio 2011 è corrisposta un'indennità sostitutiva di trasporto di €. 0,10 orarie, che diventa € **0,20** orarie a far data **dal 1° ottobre 2012**.

Inoltre le Parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere, corrisponderanno agli operai -in aggiunta a quanto previsto nel 1° comma del



ANCE Potenza
FENEAL-UIL Potenza
FILCA-CISL Potenza
FILLEA-CGIL Potenza

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

presente articolo- un'ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) sub a) dell'art. 24 del CCNL 18/6/2008 come modificato dall'accordo del 19/4/2010, ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

- a) **1%** (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Potenza) distanti oltre i km 5 fino a km 20.
- b) **2%** (due per cento) per i cantieri ubicati nell'intero territorio provinciale oltre i km 20.
- c) **2%** (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i km 6 qualunque sia l'ubicazione degli stessi, con l'esclusione automatica dell'indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L'indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi.

L'indennità suddetta non è dovuta:

- se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;
- agli operai che pernottano in cantiere;
- agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
Integrativo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
del 18 giugno 2008 rinnovato il 19 aprile 2010

La disdetta e il tacito rinnovo seguono le prescrizioni normative del CCNL 18/6/2008.

- Modello di Autocertificazione aziendale sull'EVR (non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali per l'erogazione dell'EVR);

pagina 22/22

AUTOCERTIFICAZIONE AZIENDALE SULL'EVR

Spett. li
Cassa Edile Potenza
Via Pienza, 104
85100 Potenza

ANCE Potenza
Via di Giura - Centro Dir.le
85100 Potenza

RSA/RSU
c/c Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del accordo di rinnovo del CCNL-19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 7 del CCPL-09 agosto 2012 - Autodichiarazione per l'anno.....di non raggiungimento di almeno uno dei due parametri aziendali.

La scrivente Impresadichiara di non aver raggiunto il/i seguente/i parametro/i (barrare in coincidenza del parametro) nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR nell'anno.....(triennio sul triennio):

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno....., l'Impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche al fine dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del
Legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti RSA/RSU.

VERBALE DI ACCORDO SULLA CARENZA DI MALATTIA

Il 09 agosto 2012, presso la sede dell'ANCE di Potenza, si sono incontrati:

- La Sezione Costruttori Edili - ANCE Potenza, rappresentata dal Presidente Antonio Giuzio e dalla delegazione composta dai sigg. Vincenzo Auletta, Graziella Bernardo, Luigi De Vivo, Emanuele Sapienza, Giuseppe Votta, Pasquale Cavallo, Donato Antonio Claps, Giacomo Di Mase, Vincenzo Di Miscio, Vincenzo Metastasio, Francesco Pascale, Maria Pomarico, Antonio Santarsiere, Rocco Talucci, Nicola Trotta, Giuseppe Favullo, Valerio Lo Russo, Biagio Mancusi, Claudio Rabasco, Gerardo Salinardi, con l'assistenza dei sigg. Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e dai funzionari Michele Martino e Maurizio Girolamo;
- La FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario Regionale Palma Domenico e dai sigg. Luigi La Ginestrà e Teresa Russo;
- La FILCA-CISL rappresentata dal Segretario Regionale La Torre Michele e dal sig. Luigi Ragone;
- La FILLEA-CGIL rappresentato dal Segretario Provinciale Enzo Iacovino;

Al regolamento delle prestazioni facoltative della Cassa Edile di Potenza, ad oggi in vigore, viene aggiunta la seguente prestazione.

Prestazione per carenza di malattia

Viene istituita a favore degli operai, una prestazione facoltativa della Cassa Edile a titolo di contributo per carenza di malattia, per malattie di durata fino a sei giorni.

La Cassa Edile corrisponderà, nei limiti di quanto previsto al comma seguente, per ciascuno dei primi tre giorni di malattia, se coincidenti con giornate lavorative, gli importi massimi di seguito indicati:

- OP.IV livello - € 17,00 per giorno di carenza indennizzato;
- OP.III livello (operaio specializzato) - € 16,00 per giorno di carenza indennizzato;
- OP.II livello (operaio qualificato) - € 15,00 giorno di carenza indennizzato;
- OP.I livello (operaio comune) - € 13,00 giorno di carenza indennizzato;

Tale prestazione è riconosciuta per un solo evento di malattia in un anno, per eventi insorti a far data dal 1° ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2013 ed è sperimentale.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni facoltative extracontrattuali della Cassa Edile di Potenza, a prestazione di carenza di malattia è fruibile dietro presentazione –entro 60 giorni dalla data di inizio della malattia- di domanda di richiesta (su apposito modello predisposto dalla Cassa Edile) da parte del lavoratore alla Cassa Edile, corredata dal numero di invio del certificato medico.

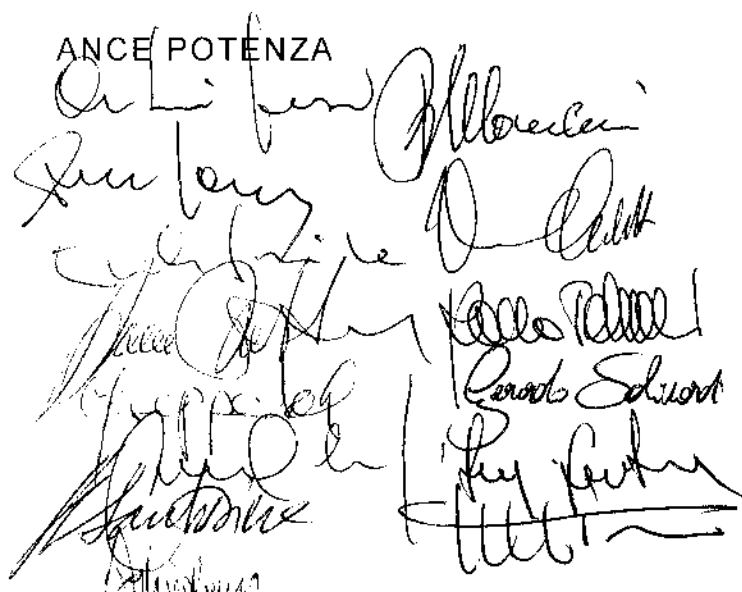
La prestazione non spetta per malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative e quando la certificazione medica è rilasciata in giorni diverso da quello dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.

Nel confermare che alle prestazioni facoltative si fa fronte entro i limiti delle disponibilità dell'esercizio finanziario accertate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Potenza, si conviene che per consentire l'erogazione della presente prestazione, venga destinato un importo non superiore ad €. 100.000,00, prelevato dalle somme destinate da bilancio di previsione alle prestazioni facoltative.

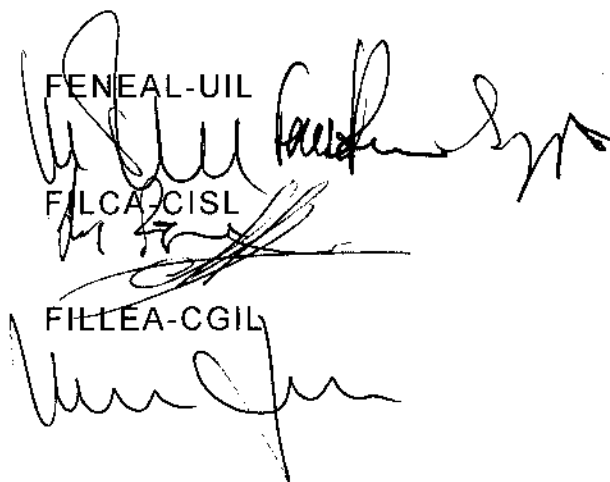
Ai fini del limite massimo di spesa sopradetto, ferma restando l'ammissione di tutte le domande di richiesta presentate ed in possesso dei requisiti previsti, il Comitato di Gestione della Cassa Edile provvede alla riduzione proporzionale delle somme richieste da ciascun lavoratore, in misura percentuale pari alla eccedenza (rispetto al tetto dei 100.000,00 euro suddetto) delle prestazioni di cui al presente articolo, globalmente richieste.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE POTENZA



FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL



VERBALE DI ACCORDO DI VERIFICA DELL'EVR

Il 09 agosto 2012, presso la sede dell'ANCE di Potenza, si sono incontrati:

- La Sezione Costruttori Edili - ANCE Potenza, rappresentata dal Presidente Antonio Giuzio e dalla delegazione composta dai sigg. Vincenzo Auletta, Graziella Bernardo, Luigi De Vivo, Emanuele Sapienza, Giuseppe Votta, Pasquale Cavallo, Donato Antonio Claps, Giacomo Di Mase, Vincenzo Di Miscio, Vincenzo Metastasio, Francesco Pascale, Maria Pomarico, Antonio Santarsiere, Rocco Talucci, Nicola Trotta, Giuseppe Favullo, Valerio Lo Russo, Biagio Mancusi, Claudio Rabasco, Gerardo Salinardi, con l'assistenza dei sigg. Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e dai funzionari Michele Martino e Maurizio Girolamo;
- La FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario Regionale Palma Domenico e dai sigg. Luigi La Ginestra e Teresa Russo;
- La FILCA-CISL rappresentata dal Segretario Regionale La Torre Michele e dal sig. Luigi Ragone;
- La FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario Provinciale Enzo Iacovino;

Premesso che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 38 e 46 dell'accordo di rinnovo del CCNL 18 giugno 2008, stipulato il 19 aprile 2010:

- in data 09/08/2012 è stato sottoscritto il contratto provinciale di lavoro integrativo per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini;
- nel predetto citato CCPL vengono determinati l'EVR territoriale, il 5° parametro e le incidenze ponderali di ognuno dei singoli parametri;
- è stata effettuata, per l'anno 2011, la verifica dell'andamento dei predetti parametri nei trienni di riferimento al fine della eventuale quantificazione del valore da attribuire all'EVR;

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1. Per l'anno 2011, l'esito della verifica di cui alla premessa, ha evidenziato l'assenza di almeno due parametri su cinque con valore pari o positivo, quale presupposto di base per la determinazione del valore dell'EVR individuato a livello territoriale; pertanto per l'anno 2011 l'EVR non verrà erogato;
2. Per gli anni 2012 e 2013, stante la diffusa crisi del settore delle costruzioni con previsioni del protrarsi della stessa, le Parti stabiliscono che l'EVR sarà eventualmente erogato, ove la verifica dei parametri dia esito positivo, nella misura percentuale riveniente dalla predetta verifica e comunque non oltre il 75% dell'EVR fissato dal CCPL;
3. L'eventuale erogazione mensile dell'EVR sarà proporzionale ai mesi effettivi di rapporto di lavoro del personale nell'organico aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE POTENZA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

VERBALE DI ACCORDO SULLE PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

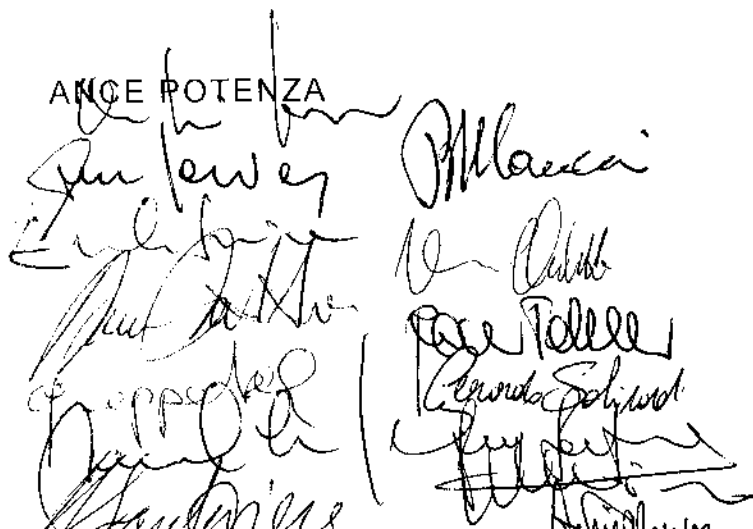
Il 09 agosto 2012, presso la sede dell'ANCE di Potenza, si sono incontrati:

- La Sezione Costruttori Edili - ANCE Potenza, rappresentata dal Presidente Antonio Giuzio e dalla delegazione composta dai sigg. Vincenzo Auletta, Graziella Bernardo, Luigi De Vivo, Emanuele Sapienza, Giuseppe Votta, Pasquale Cavallo, Donato Antonio Claps, Giacomo Di Mase, Vincenzo Di Miscio, Vincenzo Metastasio, Francesco Pascale, Maria Pomarico, Antonio Santarsiere, Rocco Talucci, Nicola Trotta, Giuseppe Favullo, Valerio Lo Russo, Biagio Mancusi, Claudio Rabasco, Gerardo Salinardi, con l'assistenza dei sigg. Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero e dai funzionari Michele Martino e Maurizio Girolamo;
- La FENEAL-UIL rappresentata dal Segretario Regionale Palma Domenico e dai sigg. Luigi La Ginestra e Teresa Russo;
- La FILCA-CISL rappresentata dal Segretario Regionale La Torre Michele e dal sig. Luigi Ragone;
- La FILLEA-CGIL rappresentato dal Segretario Provinciale Enzo Iacovino;

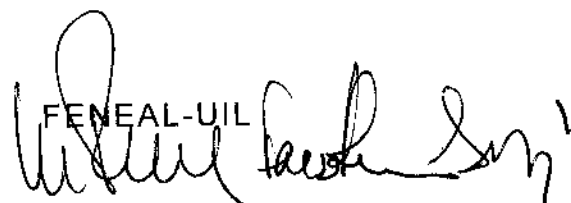
Premesso che le prestazioni extracontrattuali erogate dalla Cassa Edile di Potenza sono scadute il 1° ottobre 2011, le Parti concordano di prorogarle al 30 settembre 2012, con l'impegno di rincontrarsi entro tale data per la ridefinizione delle stesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE POTENZA



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

